



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO GENERALIZZATO (art. 5 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.)

L'accesso civico ("semplice"), previsto dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omissa la pubblicazione.

La richiesta di accesso ("semplice") è gratuita, non deve essere motivata e deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che l'Azienda ha individuato nella persona della dott.ssa Celestina GALETTO – recapito telefonico 0125/414744 – casella di posta elettronica istituzionale cgaletto@aslto4.piemonte.it.

In caso di ritardo o mancato riscontro, il richiedente può rivolgersi al Direttore Amministrativo (deliberazione n. 372 del 21/03/2019 "Attribuzione ai Direttori Sanitario e Amministrativo d'Azienda del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti") recapito telefonico 011/9176303 – casella di posta elettronica istituzionale direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it.

L'accesso generalizzato, previsto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo. L'istanza di accesso "generalizzato" è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali. Non deve essere motivata, ma occorre identificare in modo chiaro e puntuale i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Ai sensi dell'art. 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. l'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto di uno degli interessi pubblici o privati individuati nell'art. 5 bis del D. Lgs: 33/2013 e s.m.i. In particolare è rifiutato se il diniego è necessario per evitare pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi:

- a) la conduzione di indagini sui reati ed il loro perseguimento;
- b) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso generalizzato è inoltre rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Ricevuta la richiesta di accesso generalizzato, gli uffici detentori di dati, informazioni o documenti oggetto di accesso, se individuano soggetti controinteressati sono tenuti a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione.

Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, periodo durante il quale il procedimento resta sospeso; ripreso il procedimento, gli uffici detentori provvederanno sull'istanza accertata la ricezione della comunicazione.

Nelle ipotesi di mancata risposta entro il sopracitato termine, ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro l'ulteriore termine di 20 giorni.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.